



Università degli Studi di Firenze

Area Risorse Umane
Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del Personale Tecnico- Amministrativo e dei
Collaboratori ed Esperti Linguistici

Prot. n. ...**27116**..... pos.

Firenze**16.04.2008**.....

Allegati

Ai Dirigenti

Ai Responsabili delle U.A.D.R.

e p.c. Al Rettore

Loro Sedi

Circolare n.**6**.....del ...**16.04.2008**

Oggetto: Pubblicazione incarichi sul sito web dell'Università. Legge Finanziaria per l'anno 2008, art. 3, commi 18 e 54, e Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 2 dell'11 marzo 2008.

Come già segnalato in precedenti occasioni la Legge Finanziaria 2008 ha introdotto, tra l'altro, numerose cogenti disposizioni in materia di incarichi conferiti dalle Pubbliche Amministrazioni. E' stato, infatti, rafforzato l'obbligo di rendere noti tutti gli incarichi di lavoro autonomo e parasubordinato (collaborazione esterna, sia occasionale che collaborazione coordinata e continuativa, consulenza, ecc.).

La ratio è quella di assicurare la massima trasparenza nel conferimento di incarichi a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, intendendosi per tali anche i dipendenti pubblici incaricati da amministrazioni diverse da quella di appartenenza.

L'obbligo di pubblicazione viene assolto tramite l'inserimento dei predetti incarichi con l'indicazione dell'oggetto, durata e compenso nelle banche dati dell'ente conferente (nel caso di specie l'Università), rese accessibili al pubblico per via telematica.

La legge precisa infatti che *"le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul*

proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. (...)".

Il recente intervento del legislatore ha quindi precisato alcuni aspetti rilevanti di tale obbligo di pubblicazione telematica, cui è necessario adeguarsi quanto prima.

In particolare si prevede relativamente:

- **alle tipologie di incarico da pubblicare:** è obbligatorio pubblicare sul sito web dell'Amministrazione sia gli incarichi di consulenza che tutte le collaborazioni esterne (sia occasionali che coordinate e continuative), anche nel caso in cui il conferimento sia previsto da specifiche disposizioni normative;
- **all'oggetto della pubblicazione:** è obbligatorio pubblicare i seguenti dati: nominativo del soggetto percettore, n. provvedimento di conferimento e data, tipo di incarico, oggetto dell'incarico, durata, ammontare del compenso e nominativo della struttura conferente;
- **all'aspetto sanzionatorio:** i responsabili delle Unità Amministrative, con poteri di autonomia contabile, amministrativa e di spesa ex art. 1 Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, o i dirigenti ex art. 35 Statuto, che dispongano la liquidazione dei compensi ai collaboratori/consulenti senza aver provveduto a rendere noti al pubblico gli incarichi con le modalità prescritte, compiono un illecito disciplinare e risultano responsabili per danno erariale. È stabilito, inoltre, che l'Amministrazione non può conferire nuovi incarichi fino a quando non si sia provveduto all'obbligo di pubblicazione;
- **all'efficacia degli incarichi:** l'art. 3, comma 18 della legge ha stabilito che gli incarichi sono efficaci *"a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante"*. L'onere di pubblicazione sul sito web diviene, quindi, un requisito integrativo dell'efficacia degli incarichi in argomento.

Si consideri inoltre che anche il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 2 dell'11 marzo 2008, nel richiamare tutte le disposizioni di legge citate, ha invitato le Pubbliche Amministrazioni a dare completa attuazione ad esse, a garanzia della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Tanto premesso, si forniscono le seguenti indicazioni operative onde ottemperare all'obbligo prescritto:

- 1) I responsabili delle Unità Amministrative o i dirigenti devono individuare, tra il personale strutturato, i propri referenti (in numero non superiore a due) preposti all'inserimento dei dati;

- 2) Ciascuna U.A.D.R. deve richiedere l'abilitazione dei propri referenti al Centro Servizi Informatici dell'Ateneo Fiorentino (C.S.I.A.F.), utilizzando l'apposito modulo "Richiesta abilitazione pubblicazione telematica incarichi" che sarà possibile scaricare dalla Sezione Servizi Informatici/Modulistica;
- 3) I nominativi dei dipendenti incaricati ad effettuare la pubblicazione devono essere comunicati, sempre a cura delle U.A.D.R., all'Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del Personale Tecnico Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici;
- 4) In tal modo i soggetti preposti potranno accedere al servizio "abilitazione pubblicazione telematica incarichi" che sarà reso accessibile alla pagina servizi on line per il personale tecnico-amministrativo (<http://stud.unifi.it:8080/personale.html>) previa autenticazione secondo le consuete modalità di autenticazione unica ai servizi CSIAF (User e password). In tal modo potranno procedere all'inserimento dei dati relativi all'incarico. Tale servizio è in corso di sviluppo e sperimentazione. Con successiva nota verrà data comunicazione della effettiva attivazione.
- 5) I dati oggetto della pubblicazione devono essere estrapolati dal provvedimento di conferimento dell'incarico (contratto, decreto, delibera);
- 6) Si precisa che i soggetti abilitati saranno direttamente responsabili dei contenuti delle pubblicazioni, pertanto, si consiglia la massima attenzione ed il controllo dei dati inseriti.
- 7) Nel caso in cui, per eccezionali motivi, i soggetti abilitati dovessero trovarsi temporaneamente impossibilitati ad ottemperare all'obbligo della preventiva pubblicazione, il responsabile della struttura interessata dovrà prontamente comunicare al C.S.I.A.F. il nominativo del sostituto che verrà, medio tempore, abilitato in sostituzione dei soggetti impossibilitati;
- 8) Considerato che la legge nulla dispone in ordine al termine entro il quale effettuare la pubblicazione e che tale adempimento costituisce un elemento necessario al fine dell'efficacia dell'atto di conferimento, si ritiene che la pubblicazione debba avvenire contestualmente al conferimento dell'incarico;
- 9) Con l'occasione si ricordano i seguenti ulteriori adempimenti, da applicare sia agli incarichi di collaborazione esterna che di consulenza, da effettuarsi contemporaneamente alla pubblicazione sul sito web:
 - a) la registrazione sul programma CIA;
 - b) l'inserimento dei dati nel sito www.anagrafeprestazioni.it, del Dipartimento della Funzione Pubblica, relativi ai collaboratori esterni e consulenti, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

mc/JFC/

F.to
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Michele Orefice)